

proposta di legge n. 412

a iniziativa del Consigliere Sciapichetti

presentata in data 18 aprile 2014

FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE E PROMOZIONE DELLA
CITTADINANZA RESPONSABILE. INIZIATIVE PER IL CONTRASTO DEI
FENOMENI DI STAMPO MAFIOSO RICONDUCIBILI ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA E AL RACKET DELL'USURA E DELL'ESTORSIONE

Signori consiglieri,

recentemente numerosi soggetti hanno espresso preoccupazioni forti rispetto ai rischi di infiltrazione del crimine organizzato e mafioso nel tessuto economico e sociale delle aree non tradizionalmente toccate in materia significativa da questo fenomeno e la nostra regione non è indenne da questi rischi, che oggi, in presenza di una crisi economica generalizzata e di segnali di indebolimento del tessuto sociale, possono acuirsi e rendere anche il nostro territorio più vulnerabile alla diffusione di pratiche illegali e di culture mafiose.

Le infiltrazioni mafiose nelle Marche non sono un fenomeno allarmante, come evidenziato anche dall'ultimo allarme lanciato dal Presidente della Corte di Appello di Ancona, ma presentano un andamento in crescita. Un ruolo crescente di penetrazione mafiosa nella nostra regione viene svolto dalla mafia albanese e da quelle dell'Est Europa ed è confermata da episodi inquietanti verificatesi negli anni scorsi e dalla scoperta di una rete criminale che commetteva reati legati alla contraffazione, al traffico di rifiuti pericolosi, alle estorsioni, i sequestri di droga, l'usura, la prostituzione, i reati ai danni del patrimonio, i traffici illeciti internazionali.

Sono episodi che non bastano a definire le Marche una regione ad alta esposizione mafiosa ma che sono sufficienti a suggerire l'importanza di monitorare il fenomeno. Facendo leva su quello che da sempre è un punto di forza della regione: un tessuto sociale e produttivo vigile e consapevole, fondamentale nel segnalare episodi ed intrecci sospetti.

Un altro elemento al quale prestare grande attenzione, oltre alle classiche aggressioni della mafia alle imprese, è quello della mafia che si fa impresa, condizionando fortemente i settori dell'autotrasporto, della filiera agroalimentare, del comparto turistico ed alberghiero, dell'edilizia.

Per non parlare dell'emergenza usura, alimentata da una crisi economica a causa della quale, nel 2013, in Italia hanno chiuso in media 54 imprese ogni giorno, due ogni ora.

Per questo motivo la presente proposta di legge intende dedicare a questo tema una rinnovata attenzione che, nel quadro delle competen-

ze costituzionali date, permetta il rafforzamento e il miglior coordinamento di iniziative già esistenti in vari settori delle politiche regionali, e al tempo stesso introduca nuove misure volte a rafforzare gli anticorpi presenti nel nostro tessuto istituzionale, sociale ed economico.

Questo progetto di legge si colloca sulla scia di altre leggi regionali adottate in altre regioni d'Italia e l'obiettivo è quello di contribuire ad una uniforme azione regionale in tema di contrasto alle mafie, nella sua conosciuta accezione sociale e giuridica e nelle sue diverse prospettive, includendo pertanto anche le mafie di origine straniera. Il progetto si rivolge inoltre alle forme organizzate di criminalità, anche quando queste non siano di stampo prettamente mafioso, pur essendo quest'ultimo aspetto quello considerato prioritario. E' noto, infatti, che i confini tra crimine organizzato e mafioso possono essere alquanto labili e che, comunque, forme di criminalità organizzata producono nel tessuto sociale ed economico le stesse conseguenze gravi dei crimini di stampo nettamente mafioso.

Con la presente proposta di legge si intende aggredire il fenomeno mafioso e organizzato concentrando gli interventi sulla prevenzione dell'interstizio criminogeno che sono fattori di rischio importanti per il radicarsi di culture e pratiche mafiose. Sono attività prioritarie in questo ambito: gli interventi di rafforzamento delle "resistenze" delle aree non tradizionali, gli interventi volti a spezzare e indebolire possibili reti di relazione e possibili strategie di costruzioni del consenso da parte di gruppi criminali organizzati, interventi di animazione volti a mantenere alta l'attenzione della comunità e a sollecitare lo sviluppo di una cittadinanza responsabile.

E' obiettivo prioritario di questo intervento legislativo garantire una presenza istituzionale efficace della regione Marche che si muova nell'ambito delle competenze costituzionali, in una prospettiva di cooperazione intersettoriale all'interno della regione stessa, e di cooperazione istituzionale con altri enti, in primo luogo con il sistema delle autonomie locali, con l'associazionismo e il volontariato, con le associazioni imprenditoriali, il sistema scolastico, con gli organi che hanno competenza in materia di contrasto e repressione del fenomeno.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La Regione, in armonia con la Costituzione, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento europeo, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, i fenomeni di usura ed estorsione e le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel territorio regionale, da considerarsi a tutti gli effetti un danno grave per l'intera comunità regionale.

2. Gli interventi di questa legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Gli interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

Art. 2
(*Finalità*)

1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l'obiettivo di:

- a) diffondere la cultura alla legalità e della convivenza civile anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo e di welfare locale, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso e comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura ed estorsione;
- b) contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;
- c) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;
- d) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;
- e) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;
- f) favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell'ambito dell'educazione alla legalità, svolte dalla chiesa cattolica, dagli enti di culto e dalle organizzazioni del terzo settore;

- g) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni di categoria nell'ambito dell'educazione alla legalità;
- h) favorire la formazione del personale politico e amministrativo in materia di criminalità organizzata e mafiosa e di strumenti per la prevenzione e il contrasto della stessa.

Art. 3

(Stazione unica appaltante)

1. La Regione, per prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità organizzata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, nonché favorire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, svolge le funzioni di Stazione unica appaltante, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2012, n.12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)).

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, disciplina le linee guida di cui all'articolo 2 della l.r. 12/2012.

Art. 4

(Protocolli di intesa con organi statali di sicurezza)

1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con la Direzione investigativa antimafia - Centro operativo di Ancona e le altre forze dell'ordine.

2. La Giunta regionale presenta periodicamente alla competente Commissione assembleare una relazione sull'attuazione di tale protocollo di intesa.

Art. 5

(Accordi con enti pubblici)

1. Nel perseguimento delle finalità di questa legge, la Regione promuove e stipula accordi di programma e di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità anche in campo minorile e dell'istruzione.

2. La Regione, in attuazione degli accordi di cui al comma 1, può concedere contributi per la realizzazione di iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:

- a) ad aree, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

- b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
- c) all'attuazione, anche tramite le associazioni di categoria, dei progetti integrati per la sicurezza di cui agli articoli 2 e 5 della l.r. 11/2002.

Art. 6

(Politiche di contrasto alla diffusione del gioco come criterio di assegnazione di fondi regionali)

1. La Regione può inserire, quale elemento rilevante per l'assegnazione di fondi ai comuni marchigiani, l'adozione da parte degli stessi di politiche restrittive nei confronti delle sale da gioco e di contrasto alla diffusione dello stesso.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina i criteri attraverso i quali emanare bandi pubblici che tengano conto della presente disposizione.

Art. 7

(Rapporti con il terzo settore)

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del terzo settore che operano nel campo dell'educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.

2. Le organizzazioni indicate al comma 1 che, in virtù di tali convenzioni, richiedono l'ammissione ai contributi devono:

- a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
- b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recupero della devianza minorile, affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei reati, ovvero altri scopi coerenti con le finalità di questa legge;
- c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità di questa legge, promossi dai soggetti indicati al comma 1.

4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.

Art. 8

(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti

da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.

Art. 9

(Misure a sostegno delle scuole e delle università per l'educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:

- a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, proiezioni cinematografiche, viaggi didattici, indagini e ricerche sui temi oggetto per attuare le finalità di questa legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
- b) le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani;
- d) la valorizzazione delle tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
- e) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e dalle università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;

f) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti marchigiani e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche concorre alle attività di questa legge mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 10

(Attività della polizia locale e interventi formativi)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale), valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di questa legge.

2. La Regione promuove attività formativa, come previsto dall'articolo 15 della l.r. 1/2014, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto di questa legge.

Art. 11

(Beni confiscati)

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera);
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico, nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al

fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

Art. 12

(Fondi di rotazione e garanzia)

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, definisce le modalità di gestione dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13

(Politiche a sostegno delle vittime)

1. E' istituita una voce del fondo di dotazione della "Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati", per il sostegno specifico alle vittime della criminalità mafiosa e organizzata.

2. La Regione interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previsti dallo statuto della Fondazione.

3. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

Art. 14

(Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza)

1. E' istituito l'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio è luogo:

- a) di analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;
- b) di elaborazione e proposta delle azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle mi-

sure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. L'Osservatorio, in particolare, propone alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio approva annualmente una relazione, che viene trasmessa alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa delle Marche.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

6. L'Assemblea legislativa delle Marche nomina i componenti dell'Osservatorio, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e nel rispetto dei principi stabiliti da questa legge, attraverso un bando pubblico.

7. Alle funzioni amministrative e di segreteria dell'Osservatorio provvede la Giunta regionale, con proprio personale.

8. Fino alla nomina dell'Osservatorio le sue funzioni sono svolte dall'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini previsto dall'articolo 3 della l.r. 11/2002.

Art. 15

(Tavolo della legalità per le Marche)

1. E' istituito il "Tavolo della legalità per le Marche", di seguito denominato "Tavolo", con funzione di condivisione e confronto fra esponenti della società marchigiana sui temi del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, della sua prevenzione e della promozione della cultura della legalità.

2. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno per discutere della relazione annuale dell'Osservatorio di cui all'articolo 14, della regionale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, delle relazioni della Direzione nazionale antimafia, della Direzione distrettuale antimafia di Ancona, della Direzione investigativa antimafia e di ogni altro

elemento ritenuto utile ai lavori del Tavolo stesso.

3. Il Tavolo è composto da:

- a) un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione, che convoca e presiede la prima riunione;
- b) tre consiglieri regionali, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza consiliare;
- c) un rappresentante dell'Università degli studi di Ancona;
- d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) delle Marche;
- e) i rappresentanti delle Autorità Portuali marchigiane;
- f) un rappresentante della direzione scolastica regionale;
- g) i rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della Unione regionale delle Camere di commercio delle Marche (Unioncamere);
- h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'edilizia, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura;
- j) un rappresentante delle associazioni bancarie italiane;
- k) un rappresentante dell'associazione "Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie";
- l) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- m) un rappresentante del Forum marchigiano del terzo settore;
- n) un rappresentante delle associazioni impegnate in azioni oggettivamente verificabili e documentate a favore della legalità.

4. La Giunta regionale può invitare ai lavori del Tavolo altri soggetti non ricompresi nell'elenco di cui al comma 3, la cui azione sia coerente con le finalità del Tavolo.

5. La partecipazione al Tavolo è svolta a titolo gratuito.

6. Alle funzioni amministrative e di segreteria del Tavolo provvede la Giunta regionale, con proprio personale.

Art. 16

(Istituzione della giornata regionale dell'impegno contro le mafie)

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata o mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale dell'impegno contro le mafie, in memoria delle loro vittime e per la promozione della cittadinanza responsabile", da cele-

brarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

2. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della giornata.

Art. 17

*(Partecipazione all'associazione
"Avviso pubblico - Enti locali e Regioni
per la formazione civile contro le mafie")*

1. La Regione aderisce ad "Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie", associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

Art. 18

(Monitoraggio sull'attuazione della legge)

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa delle Marche una dettagliata relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa legge;
- b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;
- c) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati nel territorio regionale.

Art. 19

*(Costituzione di parte civile della Regione
nei processi di mafia)*

1. E' fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La Regione, coerentemente alle finalità previste da questa legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 20

(Codice di autoregolamentazione dell'Assemblea legislativa delle Marche)

1. L'Assemblea legislativa delle Marche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, recepisce, con propria deliberazione, il codice di autoregolamentazione approvato il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. A decorrere dall'anno 2015, per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 10616 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente: Formazione civile contro le mafie e promozione della cittadinanza responsabile. Iniziative per il contrasto dei fenomeni di stampo mafioso riconducibili alla criminalità organizzata e al racket dell'usura e dell'estorsione

Iniziativa consigliere: Sciapichetti

Articolo		Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa	Copertura degli oneri	Note
				2015		
1	Oggetto	Senza oneri				
2	Finalità	Senza oneri				
3	Stazione unica appaltante	Senza oneri				
4	Protocolli di intesa con organi statali di sicurezza	Senza oneri				
5	Accordi con enti pubblici	Corrente	Continuativa			
6	Politiche di contrasto alla diffusione del gioco come criterio di assegnazione di fondi regionali	Senza oneri				
7	Rapporti con il terzo settore	Corrente	Continuativa			
8	Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale	Senza oneri CORRENTE	CONTINUATIVA			
9	Misure a sostegno delle scuole e dell'Università per l'educazione alla legalità	Corrente	Continuativa			
10	Attività della polizia locale e interventi formativi	Corrente	Continuativa			
11	Beni confiscati	Corrente/ investimento	Continuativa			
12	Fondi di rotazione e garanzia	Corrente	Continuativa			
13	Politiche a sostegno delle vittime	Corrente	Continuativa			
14	Osservatorio	Senza oneri				

	indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza					
15	Tavolo della legalità per le Marche	Senza oneri				
16	Istituzione della giornata regionale dell'impegno contro le mafie	Corrente	Continuativa			
17	Partecipazione all'associazione "Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le Mafie"	Corrente	Continuativa			
18	Monitoraggio sull'attuazione della legge	Senza oneri				
19	Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia	Corrente	Continuativa			
20	Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche	Senza oneri				
21	Norma finanziaria	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria	Quota parte entrate regionali libere	

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
E SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Loretta Ligotti)

